

(N. 1825)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SACCO, PEZZINI, VIGIANI, MOMIGLIANO, MENGHI e LODATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1951

Trasformazione e fusione delle Società cooperative

ONOREVOLI SENATORI. — Da qualche tempo si verifica con insolita frequenza la trasformazione di enti cooperativi in ordinarie società.

Le cooperative che finora si sono trasformate potevano considerarsi fra le meglio attrezzate e dotate di larghi mezzi finanziari.

Il fenomeno, perciò, di tale trasformazione, non è determinato dall'insuccesso del sistema cooperativo per il conseguimento di determinati scopi economici, ma piuttosto dal proposito di sostituire all'organismo cooperativo, per sua natura antispeculativo e mutualistico, una ordinaria società più adatta a far conseguire ai soci più lauti guadagni e comunque a fare trarre ai medesimi profitto dalle agevolazioni che erano state concesse dalla legge soprattutto in materia tributaria, in considerazione della funzione preminentemente sociale della cooperazione.

Ma, oltre a tali motivi, altre cause hanno influito ed influiscono sull'accentuarsi del fenomeno della trasformazione di cooperative in ordinarie imprese capitalistiche, motivi di cui si ritiene utile fare un breve cenno, in modo che di essi si possa tenere conto nella riforma della legislazione sulla cooperazione,

riforma che è ora allo studio della Commissione centrale per le cooperative, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1° Antecedentemente alla entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, erano soggette alla vigilanza governativa soltanto poche cooperative, quali quelle di lavoro ammissibili ai pubblici appalti, giusta le disposizioni contenute nel regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, nonché le cooperative edilizie a contributo erariale.

Il ricordato regio decreto-legge del 1926 assoggettò tutte le cooperative alla vigilanza dell'allora Ministero per l'economia nazionale, al quale fu attribuita la facoltà di sciogliere i Consigli di amministrazione e nominare Commissari governativi per la gestione sociale nei casi di irregolare funzionamento delle società cooperative, di inosservanza delle leggi e dello statuto, e quando fosse comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali.

Maggiori poteri di intervento all'Autorità governativa furono attribuiti col decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella

legge 4 giugno 1931, n. 998, poteri che furono riconfermati e ampliati cogli articoli 2542 e seguenti del Codice civile.

Di tali poteri abusò in passato l'Autorità governativa, e le conseguenze dell'intervento di essa sono tuttora motivo di risentimento per non pochi vecchi cooperatori.

Ora, se è giustificato l'intervento dell'Autorità governativa nella vita delle cooperative al fine di assicurarne il regolare funzionamento in considerazione della loro funzione sociale, non deve dimenticarsi che le cooperative sono organismi economici associativi creati volontariamente dai soci, per soddisfare in modo particolare necessità ai medesimi comuni, sicchè l'intervento dell'Autorità governativa dovrebbe essere limitato ai casi eccezionalmente gravi e comunque non deve tradursi in una sopraffazione della volontà sociale espressa dalle maggioranze dei soci prescritte dalla legge o dall'atto costitutivo.

Ed è appunto per sottrarsi a tale intervento che i soci delle cooperative economicamente più forti preferiscono perdere i benefici anche morali e psicologici derivanti dalla forma cooperativa, tanto più che i rimedi contro il detto intervento sono allo stato attuale relativamente effimeri e comunque non sufficienti a tutelare adeguatamente i cooperatori.

2° Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, molto opportunamente ha istituito la revisione obbligatoria biennale sulle cooperative in genere. Però, alcune disposizioni contenute in questo decreto hanno determinato tali preoccupazioni tra i cooperatori, da spiegare, se non da giustificare, la tendenza a modificare la forma e la struttura della propria impresa per adottare quella delle società ordinarie: così per esempio il potere attribuito al Prefetto di sottoporre a ulteriore riesame di legittimità e di merito gli atti costitutivi già omologati dall'Autorità giudiziaria (articolo 14, ultime comma); il dubbio cui ha dato luogo la inopportuna disposizione dell'articolo 26, inserita in tale legge, disposizione che, nonostante le precisazioni dello stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, induce ancora adesso non pochi a ritenere che lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 del Codice civile

non possa essere realizzato se non a condizione che la cooperativa assuma statutariamente, fra gli altri obblighi, anche quello di devolvere il patrimonio sociale a fini di pubblica utilità, dedotto soltanto il capitale versato dai soci, nei casi di scioglimento.

3° Si ritiene da alcuni che la cooperazione goda notevoli benefici tributari e che l'azione che essa svolge in concorrenza ed in contrasto con le imprese capitalistiche similari, sia una conseguenza di tali agevolazioni.

La verità si è che, fatta eccezione dell'esenzione dalla tassa di bollo e dall'imposta di registro sugli atti di costituzione, nonché su quelli di ammissione e di recesso dei soci, agevolazioni queste di scarsissima importanza economica, le cooperative in tanto possono godere sostanziali benefici tributari in quanto si trovino nel possesso di speciali requisiti e cioè siano costituite da non oltre 10 anni; abbiano un capitale sociale che, soltanto con la legge 15 febbraio 1949, n. 33, è stato elevato rispettivamente a lire tre milioni per le cooperative in generale ed a lire dieci milioni per le cooperative per case popolari ed economiche e per i consorzi di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti; si obblighino statutariamente a limitare i dividendi al tasso legale degli interessi ed a non distribuire le riserve durante l'esistenza della società e, (quello che è veramente preoccupante) nel caso di scioglimento, a destinare a fini di *pubblica utilità* il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci.

Ora è evidente che tali agevolazioni non giustificano per i cooperatori la continua ingerenza dell'autorità governativa nella gestione sociale: essi, perciò, sono indotti a preferire la perdita di tali modesti benefici alla perdita del patrimonio sociale, che viene costituito, non soltanto per effetto delle agevolazioni o esenzioni tributarie, ma anche e soprattutto per la rinuncia che i soci fanno di una parte di quanto loro spetta sul lavoro prestato o sui prodotti conferiti, nonché per i maggiori prezzi che pagano per i servizi prestati o per le merci o le cose fornite dalla cooperativa; tutto ciò, per assicurare alla medesima una

attrezzatura tecnica e finanziaria che la metta in grado di raggiungere più agevolmente gli scopi sociali.

Per ovviare agli inconvenienti sopra indicati, si rende necessario affrettare la riforma della legislazione sulle società cooperative che dovrebbe:

a) attuare effettivamente la disposizione contenuta nell'articolo 45 della Costituzione, inserendo la cooperazione in tutti quei settori della vita economica e sociale del Paese nei quali essa può assolvere alla funzione e attenuare gli inconvenienti del sistema capitalistico;

b) adeguare l'ordinamento giuridico della cooperazione allo sviluppo dalla medesima raggiunto ed ai compiti che ad essa lo Stato ha il dovere o si propone di affidare;

c) rivedere profondamente la legislazione tributaria, poichè è intollerabile il rigore con cui gli uffici tributari procedono all'applicazione delle leggi nei confronti delle cooperative, rigore che è motivo di apprensione per i cooperatori e per i dirigenti e che ostacola lo sviluppo e l'affermazione della cooperazione.

Ma poichè la riforma della legislazione e la compilazione di una organica raccolta di tutte le disposizioni che comunque concorrono a determinare l'ordinamento giuridico e tributario degli enti cooperativi, non è di immediata attuazione, si ritiene urgente regolare intanto la trasformazione delle cooperative in ordinarie società, non solo, e non tanto per contenere e limitare tale fenomeno, quanto e soprattutto per impedire che, attraverso un semplice artificio formale, si eludano quelle disposizioni che subordinano a particolari condizioni la concessione di speciali benefici.

Al raggiungimento di tali scopi mira il presente disegno di legge di cui si ritiene utile illustrare i singoli articoli.

* * *

Art. 1. — Come è noto, allo stato attuale, la giurisprudenza e la dottrina sono quanto mai contrastanti nel risolvere la questione riguardante la trasformazione di una cooperativa in società ordinaria.

Secondo una corrente giurisprudenziale e dottrina, la trasformazione è possibile a condizione che la deliberazione relativa sia presa col voto favorevole di tutti i soci e che non siano in corso provvedimenti dell'autorità governativa attenenti alla vigilanza ed al controllo; secondo un'altra corrente, la trasformazione non è consentita dalla legge in quanto la cooperativa costituisce una forma particolare di organizzazione associativa nettamente distinta da quella delle ordinarie società; una terza corrente, infine, ritiene che per la trasformazione basti una semplice deliberazione assembleare, presa con le maggioranze stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

Per ribadire il principio secondo il quale la cooperativa è una impresa associativa volontaria dominata dalla volontà dei soci, limitata soltanto dalle disposizioni tassative ed inderogabili della legge, l'articolo 1 dispone:

a) che la trasformazione non è possibile quando siano in corso provvedimenti dell'autorità governativa di vigilanza;

b) che la deliberazione assembleare deve essere presa col voto favorevole di tutti i soci;

c) che l'atto costitutivo può autorizzare la trasformazione con una deliberazione maggioritaria, approvata, però, con almeno il voto favorevole di tre quarti dei voti di cui dispongono tutti i soci.

Stabilito, però, il principio della trasformabilità di una cooperativa in società ordinaria, si è ritenuto indispensabile tutelare i soci dissenzienti, attribuendo ai medesimi il diritto irriducibile di recedere dalla società e di ottenere il rimborso della quota o delle azioni, valutate in base al patrimonio effettivo risultante al momento della trasformazione.

A tutela dei terzi si è poi disposto che la società risultante dalla trasformazione rimane titolare dei diritti e delle obbligazioni della società originaria, in conformità alla norma contenuta nell'articolo 2498, ultimo comma, del Codice civile.

Art. 2. — Regola in modo tassativo ed inderogabile la destinazione del patrimonio sociale esistente all'atto della trasformazione.

Come è stato già accennato, particolari agevolazioni tributarie sono concesse alle coo-

perative le quali statutariamente si obbligano, nel caso di scioglimento, di destinare il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione a scopi di pubblica utilità, limitando il diritto dei soci a quello di ottenere il rimborso del capitale dai medesimi versato.

Per evitare che, attraverso la trasformazione, i soci diano al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella imposta dalla legge, l'articolo 2 stabilisce che le cooperative le quali siano in possesso dei requisiti mutualistici agli effetti tributari (si trovino, cioè, nelle condizioni stabilite dall'articolo 66 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577), all'atto della trasformazione debbono devolvere il patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato dai soci, a quelli stessi fini stabiliti statutariamente.

In tal modo, si impedisce che da parte dei soci sia data al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella alla quale la legge tributaria subordina la concessione di determinate agevolazioni e facilitazioni.

L'articolo, peraltro, dispone che i soci, in tali casi, hanno diritto al rimborso delle somme versate, rivalutate per conguaglio monetario, sia per la liberazione delle azioni o quote sottoscritte, sia a titolo di sovrapprezzo delle medesime.

Infine, per assicurare che non sia frustrato lo scopo della norma, l'articolo stabilisce la responsabilità solidale ed illimitata degli amministratori e dei direttori generali della società risultante dalla trasformazione, per l'adempimento della devoluzione del patrimonio sociale ai fini prescritti dalla legge.

Art. 3. — Regola la trasformazione di una ordinaria società in società cooperativa con minore rigore rispetto alla trasformazione di una cooperativa in società ordinaria, e ciò perchè si è voluto agevolare l'incremento della cooperazione, sempre in considerazione della disposizione contenuta nell'articolo 45 della Costituzione.

Art. 4. — Regola le modalità della dichiarazione di recesso dei soci dissenzienti alla deliberazione assembleare di trasformazione della

società, sia da cooperativa in ordinaria, sia viceversa, riconfermando in sostanza la disposizione di cui all'articolo 2437 del Codice civile.

Si è ritenuto conveniente portare a 10 giorni il termine entro il quale il socio recedente può, a pena di decadenza, comunicare alla società la dichiarazione di recesso.

Art. 5. — Riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui agli articoli 2499 e 2500 del Codice civile.

Art. 6. — Regola il caso della fusione di società, alla quale partecipano imprese cooperative, stabilendo ovviamente che nell'ipotesi in cui la società risultante dalla fusione non sia una cooperativa, debbono essere osservate le disposizioni contenute nell'articolo 1, per quanto riguarda i voti necessari per la validità delle deliberazioni, nell'articolo 4, per quanto riflette il diritto di recesso e l'esercizio di tale diritto da parte dei soci dissenzienti ed infine nell'articolo 3 per quanto attiene alla destinazione del patrimonio sociale delle cooperative che partecipano alla fusione.

Questo articolo in sostanza assicura che non vengano eluse le disposizioni tassative contenute negli articoli 1 e 2, ricorrendo all'artificio della fusione di una cooperativa con altra società ordinaria.

Art. 7. — Regola il trattamento tributario degli atti di trasformazione riconfermando:

a) che l'atto di trasformazione di una cooperativa in società ordinaria è sottoposto alle ordinarie imposte di registro, a norma dell'articolo 82 della tabella allegata *A* alla legge del registro;

b) che nel caso, invece, di trasformazione di una società ordinaria in cooperativa, non si dà luogo al pagamento di imposte di conferimento, perchè essa si sostanzia nella costituzione di una cooperativa, costituzione che, per l'articolo 48 della tabella, allegata *B*, alla legge del bollo e per l'articolo 6 dell'allegato *C* della legge del registro, è esente dalla tassa di bollo e dalla imposta di registro.

* * *

ONOREVOLI SENATORI. — Noi riteniamo che il disegno sottoposto al vostro esame meriti di essere approvato perchè tende a dare una concreta attuazione all'articolo 45 della Costituzione, impedendo o, quanto meno, contenendo il fenomeno della trasformazione di

società cooperative in società ordinarie, e, comunque, impedendo che, attraverso la trasformazione, i soci diano al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella voluta dalla legge tributaria, destinazione per la quale, peraltro, sono state concesse alle cooperative particolari agevolazioni tributarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Trasformazione di società cooperativa in società ordinaria.

Una società cooperativa non può trasformarsi in società ordinaria quando nei riguardi di essa sono in corso provvedimenti degli organi governativi di vigilanza, o ispezioni da parte di associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, a sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

La deliberazione di trasformazione di una società cooperativa in società ordinaria deve essere presa col voto favorevole di tutti i soci e deve contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società risultante dalla trasformazione.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'atto costitutivo può stabilire che la deliberazione di trasformazione sia valida col voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti di cui dispongono tutti i soci. In questo caso i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni in proporzione del patrimonio sociale.

La deliberazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale, da redigersi con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2343 del Codice civile e deve essere iscritta nel registro delle imprese e nel registro prefettizio delle Cooperative.

La società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

È nullo ogni patto, anche se inserito negli atti costitutivi preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, in contrasto con le disposizioni contenute in questo articolo oppure che escluda il diritto di recesso e ne renda più gravoso l'esercizio.

Art. 2.

Destinazione del patrimonio sociale della cooperativa che si trasforma.

Se la società cooperativa che si trasforma in società ordinaria è in possesso dei requisiti mutualistici agli effetti tributari a termini delle disposizioni di cui agli articoli 66 della legge del registro, 30 dicembre 1923, n. 3269 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la parte del patrimonio netto, esistente all'atto della trasformazione, spettante ai soci, non può essere superiore all'ammontare delle quote o delle azioni rispettive e del relativo soprapprezzo nei limiti delle somme versate, rivalutate per conguaglio monetario a norma delle vigenti disposizioni.

La parte residua del patrimonio netto deve essere destinata a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, di cui è competente a giudicare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello delle finanze, udita la Commissione per le cooperative.

La devoluzione del patrimonio di cui al comma precedente è esente da tasse ed imposte, compresavi l'imposta generale sulla entrata, e deve aver luogo non oltre tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro delle imprese.

Gli amministratori e i direttori generali della società che risulta dalla trasformazione, che non provvedono alla suddetta devolu-

zione, sono responsabili solidalmente e illimitatamente nei confronti degli enti o persone, cui le somme sono destinate, e sono puniti con le pene previste dall'articolo 2630 del Codice civile.

Art. 3.

Trasformazione di una società ordinaria in società cooperativa.

La deliberazione di trasformazione di una società semplice o in nome collettivo o in accomandita semplice, in società cooperativa, deve risultare da atto pubblico e deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 2518 del Codice civile. Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'articolo 2343 del Codice civile, e deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese a termini dell'articolo 2519 del Codice civile.

La deliberazione di trasformazione di una società ordinaria con personalità giuridica in società cooperativa deve essere presa con la maggioranza prescritta dalla legge per ciascun tipo di società, oppure dal rispettivo atto costitutivo.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, quarto e quinto comma.

Art. 4.

Dichiarazione di recesso.

La dichiarazione del recesso da parte dei soci dissenzienti alle deliberazioni di trasformazione di cui agli articoli 1 e 3, deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata, dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre dieci giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti, non oltre dieci giorni dalla comunicazione che deve essere fatta ad ognuno dei non intervenuti, mediante lettera raccomandata, con dichiarazione di ricevimento.

Art. 5.

Responsabilità dei soci e assegnazione delle quote e azioni.

La responsabilità dei soci è regolata dall'articolo 2499 del Codice civile.

L'assegnazione delle quote e delle azioni deve essere fatta a norma dell'articolo 2500 del Codice civile, osservata la disposizione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 6.

Fusione.

La fusione di società cooperative è regolata dagli articoli da 2501 a 2504 del Codice civile. Se la società risultante dalla fusione non è cooperativa:

a) le deliberazioni delle società cooperative devono essere prese con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1;

b) ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma degli articoli 1, ultimo comma, e 4;

c) la destinazione del patrimonio sociale delle società cooperative che partecipano alla fusione è regolata dall'articolo 2.

Art. 7.

Trattamento tributario.

L'atto di trasformazione di una società ordinaria in una società cooperativa è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dalle imposte di registro ed ipotecaria.

La disposizione di cui sopra si applica agli atti di fusione, quando la società risultante da questa sia cooperativa.

L'atto di trasformazione di una società cooperativa in società ordinaria è soggetto alle ordinarie tasse e imposte stabilite per gli atti costitutivi delle società ordinarie.

Art. 8.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.